

## **Diritto al corretto calcolo della quota “retributiva” del trattamento pensionistico secondo il coefficiente base del 44% previsto dall’art. 54 del DPR n. 1092/1973**

### **Le ragioni dell’errore dell’INPS**

L’INPS applica erroneamente la normativa che disciplina il calcolo della componente “retributiva” della pensione del personale militare quantificata secondo il criterio c.d. “misto”. Infatti a coloro i quali, alla data del 31.12.1995, non avevano un servizio utile superiore a 18 anni l’INPS quantifica la quota “retributiva” della pensione applicando il criterio dettato per il personale civile dall’art. 44 del DPR n. 1092/1973 (35% della base pensionabile, aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio successivo al 15° sino al massimo dell’80%), anziché quello, ben più favorevole, stabilito dall’art. 54 del medesimo DPR, che regola il trattamento di quiescenza del personale militare, secondo cui *“la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di diciotto di servizio utili è pari al 44% della base pensionabile .... La percentuale ... è aumentata di 1,80 % ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”*.

### **Chi può proporre ricorso**

**Chi è attualmente in pensione ed era in servizio alla data del 31.12.1995 e a detta data aveva svolto meno di 18 anni di servizio utile** ed il cui trattamento pensionistico è stato conseguentemente determinato dall’INPS con l’applicazione del c.d. “sistema misto” (retributivo per gli anni di servizio sino al 31.12.1995 e contributivo per quelli successivi) ha diritto di chiedere il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, con la conseguente **corretta liquidazione dei futuri emolumenti**, degli **arretrati** non percepiti e degli **interessi** e la **rivalutazione monetaria** sin dal momento del proprio pensionamento.

Sebbene siano state adottate delle pronunce giudiziali che escludono l’applicazione dell’art. 54 del DPR n. 1092/1973 a coloro che avevano meno di 15 anni di servizio alla data del 31.12.1995, tuttavia riteniamo, con il conforto di numerose pronunce giudiziali di altro segno, che anche coloro che si trovano in questa condizione abbiano diritto all’applicazione in via analogica del più

favorevole criterio di computo della quota “retributiva” della pensione dettato da questa norma e non già a quello meno vantaggioso previsto dall’art. 44 per una categoria di personale del tutto diversa, appunto quello civile.

### **I documenti necessari**

I documenti necessari per presentare il ricorso:

- a) stato di servizio/foglio matricolare;
- b) i cedolini INPS di erogazione del trattamento pensionistico.

I documenti possono essere consegnati o inviati via email allo studio legale incaricato. La procura e il conferimento di incarico devono invece essere consegnati sottoscritti in originale.

### **Le condizioni per proporre ricorso**

Il SIM ha deciso di supportare i Carabinieri in pensione interessati alla proposizione del ricorso alla Corte dei Conti per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento di questo danno raggiungendo un accordo con **Legalilavoro** ([www.legalilavoro.it](http://www.legalilavoro.it)), network di primari studi legali specializzati in diritto del lavoro con sedi in tutta Italia, alle seguenti condizioni economiche:

- a) quota di adesione individuale di € 250,00 da corrispondere al momento del conferimento dell’incarico ai legali;
- b) solo in caso di accoglimento in via definitiva del ricorso, quota premiale individuale pari al 10% dell’ammontare al lordo della imposizione fiscale degli arretrati riconosciuti in favore di ogni ricorrente dalla sentenza di accoglimento.